



COMUNE DI FONTANAFREDDA
PROVINCIA DI PORDENONE

78

**REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E
MEZZI PUBBLICITARI, DI SEGNALI DI INDICAZIONE DI
TERRITORIO E DI SEGNALI DI UTILITA' LUNGO LA VIABILITA'
COMUNALE, PROVINCIALE E STATALE NEI TRATTI UBICATI
ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO NONCHE' PER I TRATTI DI
STRADE COMUNALI UBICATI FUORI DAL CENTRO ABITATO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 99 DEL 30 DICEMBRE 2009

XX

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

XX

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento disciplina la collocazione di mezzi pubblicitari, di segnali di indicazione di territorio e di segnali di utilità lungo la viabilità comunale, provinciale e statale nei tratti ubicati all'interno del centro abitato nonché per i tratti di strade comunali ubicati fuori dal centro abitato, nel rispetto delle norme stabilite dal D.Lgs. n. 285/92 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni, dal D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni, dalle altre norme poste a tutela dell'ambiente e del paesaggio e dei luoghi sottoposti a vincoli storici e urbanistici. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i tratti di strada provinciale, statale e regionale ubicati all' esterno dal centro abitato.**
- 2) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.**

- 1) Si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale, realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi , ecc..
- 2) Il cartello pubblicitario può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

ART. 5 – INSEGNA D’ESERCIZIO

- 1) Si definisce insegna d’esercizio un manufatto realizzato con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, recante scritte in caratteri alfanumerici completate eventualmente da simboli e marchi.
- 2) L’insegna di esercizio può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- 3) L’insegna d’esercizio deve essere installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, ovvero, negli spazi e le aree limitrofe, poste a servizio, anche non esclusivo , dell’azienda.
- 4) Sono equiparate alle insegne di esercizio anche le iscrizioni, che ne identificano l’attività, realizzate con tecniche pittoriche direttamente sui muri dell’azienda.

ART. 6 – IMPIANTO DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA

- 1) Si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità od alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile nelle altre fattispecie indicate nell’art. 2.
- 2) L’impianto di pubblicità o propaganda può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ART. 7 – STRISCIONE , LOCANDINA E STENDARDO

- 1) Si definisce striscione, locandina e stendardo l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità e mancante di una superficie d’appoggio o, comunque, non aderente alla stessa.
- 2) Può essere luminoso per luce indiretta.
- 3) La locandina può essere realizzata anche in materiale rigido.

ART. 8 – IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

- 1) Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano o stradale, ad esempio le pensiline di fermata autobus, le transenne parapetonali, i cestini, le fioraie, le panchine, gli orologi, gli impianti toponomastici, ecc., recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso per luce diretta o indiretta.

ART. 9 – SEGNO RECLAMISTICO ORIZZONTALE

- 1) **Si definisce segno reclamistico orizzontale la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive removibili, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.**
- 2) **Al fine della diffusione dei predetti messaggi, è assolutamente vietato l'uso di vernici di qualsiasi tipo sulla sede stradale.**

ART. 10 – SORGENTE LUMINOSA

- 1) **Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, manufatti di qualsiasi natura o emergenze naturali.**

ART. 10 Bis – IMPIANTO PER L’AFFISSIONE DI MANIFESTI

- 3) **Si definisce impianto per l'affissione di manifesti un manufatto bidimensionale, realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici mediante sovrapposizione di manifesti cartacei temporanei.**
- 4) **L'impianto per l'affissione di manifesti può essere luminoso per luce indiretta.**

XX

CAPO III°

**INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE COMUNALI, OD
IN VISTA DI ESSE, NONCHE' DI QUELLE PROVINCIALI E STATALI UBICATE
ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO**

XX

ART. 11 – NORME GENERALI

- 1) Lungo le strade comunali o in vista di esse nonché lungo le strade provinciali e regionali nei tratti ubicati all'interno del centro abitato è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero, renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia.
- 2) E', altresì, vietato collocare mezzi pubblicitari che possono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
- 3) Sono vietati mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti di luce intermittente e gli impianti luminosi che possono produrre abbagliamento.
- 4) E' vietato installare mezzi pubblicitari sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, nelle aree di intersezione, sui sovrappassi e sottopassi stradali e sulle relative rampe di accesso.
- 5) E' vietato, inoltre, installare mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, nelle aree di particolare pregio urbanistico e/o architettonico, nonché nelle immediate vicinanze di zone di valenza paesaggistica.
- 6) E' consentita la pubblicità itinerante lungo la viabilità comunale effettuata con impianti pubblicitari mobili, poster basso o vela, così come definiti dall' art. 54 del C.d.S., realizzati con lo scopo primario di diffondere messaggi pubblicitari; la loro sosta, se prolungata nel tempo oltre le 48 h. consecutive, rende obbligatorio l' occultamento della superficie interessata dalla pubblicità, è ammessa la pubblicità mediante la sosta di carrelli pubblicitari i quali dovranno seguire le norme autorizzative previste dal presente regolamento con la deroga per le misure di esposizione, saranno inoltre soggetti al pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 12, comma 1, D.LGS. 507/93 nel Comune di Fontanafredda.

ART. 12 – DIMENSIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI

- 1) **CARTELLO PUBBLICITARIO:**
Qualora sia ubicato lungo i tratti di strada comunale ricadenti all'interno del centro abitato non può superare la superficie di mq. 3 per facciata.
- 2) **CARTELLO PUBBLICITARIO DI CANTIERE:**

I cartelli pubblicitari riguardanti interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, collocati all'interno del centro abitato, se posti perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli non possono superare i 6 mq. per facciata, se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli sul lotto interessato dai lavori, possono raggiungere la superficie massima di 30 mq., a condizione che, oltre i 15 mq., a corredo dell'istanza di autorizzazione, sia presentata una certificazione tecnica, relativa alla staticità dell'impianto, a firma di un professionista abilitato.

3) PREINSEGNA:

Ha dimensioni contenute entro il limite inferiore di m. 1 x m. 0,20 e superiore di m. 1,50 x m. 0,30. All'interno del centro abitato le dimensioni consentite sono di m. 1,25 x m. 0,25.

4) INSEGNA D'ESERCIZIO:

a) L'insegna di esercizio, collocata parallelamente al senso di marcia dei veicoli nelle pertinenze dell'attività può raggiungere la superficie di mq. 20; Oltre i 15 mq. deve essere presentata idonea certificazione tecnica di staticità dell'insegna, a firma di un professionista abilitato.

b) qualora l'insegna d'esercizio sia posta in aderenza al/ai fabbricato/i ove ha sede l'attività, la misura di mq. 20 può essere incrementata del 10%, in relazione alla superficie di ciascuna facciata eccedente i mq. 100, fino al limite massimo di mq. 50;

c) la superficie massima consentita di cui alla lett. b) si riferisce anche alle insegne di esercizio realizzate con tecniche pittoriche direttamente sulla/sulle facciata/e dell'edificio sede dell'attività;

d) le insegne di esercizio degli impianti di distribuzione di carburante, poste perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, possono essere collocate in numero di due, una per ogni senso di marcia, la superficie massima consentita per ogni singolo impianto è di mq. 4. In caso di installazione di totem, nel numero massimo di uno per ogni impianto di distribuzione, lo stesso non può superare la superficie massima di 15 mq. per facciata e deve essere installato presso la sede del distributore.

5) IMPIANTO DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA: entro tale tipologia sono ricompresi:

a) le insegne pubblicitarie luminose e non, reclamizzanti sia prodotti che attività (es. marchi caffè – marchi bevande, marchi automobilistici, ecc.) qualora collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli possono raggiungere la superficie massima di mq. 3 per facciata, se paralleli mq. 6;

6) STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO:

a) gli striscioni, se posti al disopra della strada, debbono avere una lunghezza pari alla larghezza della carreggiata ed una altezza minima di m. 5,10;

b) le locandine e gli stendardi possono avere dimensioni massime di m. 0,70 di larghezza e m. 1,50 di altezza.

7) IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO: considerato che tali impianti hanno quale scopo primario un servizio di pubblica utilità la parte riservata alla pubblicità non deve essere mai superiore al 50% della superficie dell'intero impianto, ad eccezione delle transenne parapetonali. Nelle paline e pensiline di fermata autobus gli spazi pubblicitari non possono mai superare la superficie complessiva di 3 mq. .

8) SEGNI RECLAMISTICI ORIZZONTALI E SORGENTI LUMINOSE tali tipologie di impianti pubblicitari non hanno dimensioni predefinite e sono valutate, dall'Ufficio Comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione, di volta in volta, sulla base delle richieste presentate.

9) NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO, ubicate lungo le strade comunali all' interno del centro abitato possono essere collocati cartelli, locandine ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non può superare il 20% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e delle aree di parcheggio. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso le stazioni di servizio o le aree di parcheggio.

10) IMPIANTO PER L’AFFISSIONE DI MANIFESTI: si distingue in due categorie:

- 1) **stendardo** avente una superficie massima di mq. 3 per facciata
 - 2) **poster** avente una superficie che va da mq. 12 a mq. 18
- Di norma collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli.

ART. 13 – INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE COMUNALI FUORI DAL CENTRO ABITATO.

- 1) Lungo le strade comunali ubicate fuori dal centro abitato, lungo i quali sia fissato un limite di velocità superiore a 50 km/h, ovvero il limite di 50 km/h abbia carattere transitorio, può essere autorizzata la collocazione di mezzi pubblicitari nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) 3 m. dal limite della carreggiata;
 - b) ad una quota non inferiore a m. 1,50 dal piano stradale;
 - c) 100 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - d) 250 m. prima dei segnali di pericolo e prescrizione;
 - e) 150 m. dopo i segnali di pericolo e prescrizione;
 - f) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
 - g) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
 - h) 100 m. dal punto di tangenza delle curve;
 - i) 250 m. prima delle intersezioni;
 - j) 100 m. dopo le intersezioni;
 - k) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie;
 - l) 150 m. dai luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico;
 - m) La collocazione di insegne d’esercizio a distanze inferiori a quelle stabilite nella lett. l) è subordinata, oltre che all’autorizzazione prevista al Capo VI° del presente Regolamento, anche al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.Le predette distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
- 2) Lungo i tratti di strada comunale, di cui al precedente comma, ad una distanza non superiore a m. 500 prima delle intersezioni, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite al comma 1) lett. c) - d) – e) - f) – h) – i) - j) . In tal caso le suddette preinsegne possono essere collocate ad una distanza, prima e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, pari al 50% del loro spazio di avvistamento che, nella fattispecie, è rispettivamente di m. 50 e di m. 75. Rispetto agli altri mezzi pubblicitari è rispettata la distanza minima di m. 100.
- 3) Le distanze di cui al comma 1), ad eccezione di quelle relative alle lett. a), i), j), l), non si applicano nel caso in cui, gli impianti e mezzi pubblicitari, siano collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli.
- 4) Le distanze minime, di cui al comma 1), non si applicano anche nel caso in cui le insegne di esercizio siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ad una distanza non inferiore a 3 m. dalla carreggiata od in aderenza ai fabbricati, ovvero anche perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, in un numero massimo di una per ogni attività e solamente nel caso in cui per accertate impossibilità, dovute all’ubicazione dell’attività stessa, non possano essere rispettate le distanze minime di cui trattasi.
- 5) L’insegna di esercizio a bandiera degli impianti di distribuzione di carburante può essere installata in deroga alle distanze minime prescritte dall’art. 13, comma 1), a condizione

che sia collocata ad una altezza, rispetto al piano stradale, non inferiore a m. 4,00.

Nel caso in cui essa sporga sulla sede asfaltata l'altezza minima dal piano stradale non deve essere inferiore a m. 5,10. L'installazione del totem, pur derogando dalle distanze minime succitate, deve essere effettuata in posizione tale da non pregiudicare la visibilità della segnaletica e degli elementi geometrici della strada.

- 6) Qualora ai lati delle strade, di cui al presente articolo, siano presenti delle alberature o palificazioni od ostacoli di varia natura ad una distanza inferiore a m. 3 dal margine della carreggiata, gli eventuali impianti pubblicitari da installare potranno derogare dalla distanza minima prescritta al comma 1), lett a) ed essere collocati in allineamento con le alberature o le palificazioni o gli ostacoli; in ogni caso, i predetti impianti non potranno sporgere sulla sede asfaltata.

ART. 14 – INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE COMUNALI, PROVINCIALI E STATALI UBICATE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

1) Lungo le strade comunali, provinciali e statali ubicate all'interno del centro abitato, ovvero lungo le strade comunali nei tratti ubicati fuori dal centro abitato ove sia imposto un limite di velocità, non avente carattere transitorio, di 50 km/h od inferiore, può essere autorizzata la collocazione, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, di mezzi pubblicitari nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 2 m. dal limite della carreggiata;
- b) ad una quota non inferiore a m. 1,50 dal piano stradale;
- c) 20 m. prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione;
- d) 20 m. prima degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- e) 20 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- f) 20 m. dai segnali stradali di indicazione;
- g) 15 m. dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione;
- h) 15 m. dopo gli impianti semaforici e le intersezioni;
- i) 50 m. dagli imbocchi delle gallerie;
- j) è vietata la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le curve.

Le predette distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

- 2) Le distanze minime di cui al comma 1), ad eccezione di quelle relative alle lett. a), d), e h), non si applicano qualora i mezzi pubblicitari siano collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, ad una distanza non inferiore a m. 2 dal limite della carreggiata.
- 3) Nel caso siano presenti delle alberature, o palificazioni, o edificazioni od ostacoli di varia natura ad una distanza inferiore a m. 2 dal margine della carreggiata, i mezzi pubblicitari potranno essere collocati in allineamento con le alberature, o le palificazioni, o le edificazioni o gli ostacoli; tali mezzi pubblicitari non potranno, comunque, sporgere sulla sede stradale.
- 4) Le distanze minime, di cui al comma 1), non si applicano anche nel caso in cui le insegne di esercizio siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ad distanza non inferiore a 2 m. dalla carreggiata od in aderenza alle facciate degli edifici, ovvero anche perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, in un numero massimo di una per ogni attività, solo nel caso in cui per accertate impossibilità, dovute all'ubicazione dell'attività stessa, non possano essere rispettate le distanze minime di cui trattasi.
- 5) L'insegna di esercizio a bandiera degli impianti di distribuzione di carburante può essere installata in deroga alle distanze minime prescritte dall'art. 14, comma 1), a condizione che sia collocata ad una altezza, rispetto al piano stradale, non inferiore a m. 4,00. Nel

caso in cui essa sporga sulla sede asfaltata l'altezza minima dal piano stradale non deve essere inferiore a m. 5,10. L'installazione del totem, pur derogando dalle distanze minime succitate, deve essere effettuata in posizione tale da non pregiudicare la visibilità della segnaletica e degli elementi geometrici della strada.

- 6) L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è effettuata per reclamizzare manifestazioni, fiere, mostre e spettacoli. La collocazione degli striscioni al disopra della carreggiata è consentita per tutte le succitate iniziative, ad esclusione di quelle aventi finalità commerciali, per queste ultime è consentita l'esposizione di striscioni esclusivamente sulle pertinenze della sede dell'attività e solo parallelamente al senso di marcia dei veicoli.
- 7) L'esposizione di striscioni posti al disopra della carreggiata deve essere effettuata nei siti eventualmente già stabiliti dal Comune. Le locandine e gli standardi devono rispettare la distanza minima, dagli altri mezzi pubblicitari, di m. 5. Gli striscioni, qualora siano collocati al di sopra della carreggiata, debbono rispettare una distanza dal piano stradale non inferiore a m. 5,10. In ogni caso i succitati impianti pubblicitari non possono essere collocati nelle aree di intersezione, ovvero ad una distanza inferiore a quella minima prescritta nel presente articolo al comma 1, lett. d) e h).
- 8) L'ubicazione degli impianti pubblicitari di servizio devono rispettare le distanze minime dalla segnaletica e dagli elementi geometrici della strada di seguito elencate:
 - a) Transenne parapetonali con scritte pubblicitarie: derogano dalla distanza minime dalla segnaletica e possono essere collocate anche nelle aree di intersezione;
 - b) Impianti toponomastici con scritte pubblicitarie: se collocati perpendicolarmente al senso di marcia, possono essere installati ad una distanza non inferiore a m. 10 prima e dopo le intersezioni, i segnali di pericolo, prescrizione e di indicazione; se paralleli derogano dalla distanza della segnaletica ma debbono rispettare la distanza di m. 10 prima e dopo le intersezioni;
 - c) Orologi con scritte pubblicitarie: si applicano le medesime distanze previste alla lettera b) del presente comma;
 - d) Paline e pensiline di fermata autobus con scritte pubblicitarie: derogano dalle distanze minime, prescritte nel presente Regolamento, sia rispetto alla segnaletica che alle intersezioni, l'ubicazione di tali impianti non deve, comunque, pregiudicare la visibilità dei segnali e degli incroci;
 - e) Cestini, fioraie ed altri arredi urbani con scritte pubblicitarie: derogano dalla distanza dalla segnaletica e dalle aree di intersezione.

indicazione; se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e, salvo casi di impossibilità, a non oltre 5 km. di distanza dal luogo stesso.

- 3) Gli oneri per la fornitura, l'installazione e manutenzione dei segnali turistici e di territorio sono a carico dei soggetti richiedenti.
- 4) Ai fini della loro installazione, è necessario che i soggetti interessati presentino formale istanza di autorizzazione al Comune che, valutata la compatibilità, provvederà a rilasciare l'autorizzazione, nella quale saranno espressamente indicati i criteri tecnici per la loro collocazione.
- 5) La validità dell'autorizzazione è di anni 7 dalla data di rilascio.
- 6) Scaduta l'autorizzazione i segnali dovranno essere rimossi, oppure, almeno 60 giorni prima della scadenza, dovrà essere chiesto il relativo rinnovo.
- 7) La predetta segnaletica dovrà essere altresì rimossa, anche prima della scadenza dell'autorizzazione, qualora non sia più rispondente allo scopo per il quale era stata collocata; di tale rimozione dovrà essere immediatamente informato il Servizio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione all'installazione.
- 8) Il titolare dell'autorizzazione deve eseguire costantemente la manutenzione della segnaletica e sostituirla, reintegrarla o rimuoverla anche quando sia parzialmente inefficiente.

ART. 16 – SEGNALI DI INDICAZIONE TURISTICI-TERRITORIALI – TERRITORIALI E DI LUOGHI DI PUBBLICO INTERESSE

- 1) I segnali di indicazione turistica-territoriale, territoriale e di luoghi di pubblico interesse sono a sfondo marrone con cornici e iscrizioni di colore bianco;
- 2) L'inizio del territorio comunale o di località di particolare interesse, può essere indicato con segnali rettangolari a sfondo marrone di dimensioni ridotte.

ART. 17 – SEGNALI DI INDICAZIONE DI AVVIO ALLE ZONE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

- 1) I segnali di indicazione di cui al presente articolo sono a sfondo nero con iscrizioni di colore giallo indicante il tipo di zona (industriale, artigianale, commerciale), unitamente al relativo simbolo ed alla freccia di orientamento.
- 2) Tali segnali possono essere ubicati lungo la viabilità principale sia in posizione autonoma che installati nelle intersezioni, combinati, ove necessario, con il gruppo segnaletico unitario di direzione ivi esistente.
- 3) Non è consentita, nelle intersezioni lungo la viabilità principale, la collocazione di segnali di indicazione di avvio a singole attività industriali, artigianali o commerciali, ad eccezione del caso in cui, in assenza di una ben definita zona di attività concentrate, le singole aziende siano destinazione od origine di un consistente traffico veicolare.
- 4) E' invece consentita, lungo la viabilità principale, la collocazione dei segnali di avvio alle singole attività, industriali, artigianali e commerciali, intese come preinsegne pubblicitarie, in numero massimo di 6 per ogni singolo impianto, a condizione che siano rispettate le distanze minime prescritte dagli art.li 13, comma 2 o 14, comma 1, del presente Regolamento. A tal Fine i soggetti interessati dovranno presentare al Comune formale istanza di autorizzazione redatta con le modalità previste al Capo VI° del presente Regolamento.
- 5) All'interno della zona industriale, artigianale, commerciale è consentita la collocazione di segnali di indicazione di avvio alle singole attività anche nelle intersezioni, in tale caso potranno essere collocati più impianti costituiti, ognuno, da un massimo di n. 6 segnali, la

loro installazione non dovrà, in ogni caso, pregiudicare la visibilità dell'area dell'incrocio.

ART. 18 – SEGNALI DI INDICAZIONE ALBERGHIERA

- 1) I segnali di indicazione di cui al presente articolo sono a sfondo bianco con cornici ed iscrizioni nere, indicanti il nome dell'albergo, unitamente al simbolo previsto dal C.d.S. ed alla freccia di orientamento.
- 2) Qualora si intendano segnalare più alberghi, i suddetti segnali devono fare parte di un sistema unitario ed autonomo.
- 3) La segnaletica di indicazione alberghiera comprende i seguenti tipi di segnali.
 - a) segnale di preavviso di un ufficio informazioni turistico-alberghiere;
 - b) segnale generale di informazione sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi;
 - c) segnali specializzati di preavviso e direzione verso i singoli alberghi, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di direzione, in modo da indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione.
- 4) I segnali di cui al presente articolo sono realizzati ed installati, con le modalità previste dal C.d.S., a cura del soggetto richiedente, il quale dovrà presentare singola istanza di autorizzazione per ogni segnale richiesto al Comune, ovvero, per quelli da collocare fuori dal centro abitato, all'Ente proprietario della strada.

ART. 19 – SEGNALI DI INDICAZIONE DI SERVIZI UTILI UBICATI SU STRADA COMUNALE FUORI DAL CENTRO ABITATO

- 1) I segnali di cui al presente articolo debbono fornire agli utenti della strada l'indicazione di servizi utili, ubicati lungo la viabilità extraurbana comunale o nelle sue immediate vicinanze.
- 2) I segnali di indicazione di servizi utili sono quelli indicati negli allegati al C.d.S., dalla figura da II.353 alla figura II.377.
- 3) Tali segnali sono autorizzati dal Comune al soggetto richiedente ma solo nel caso in cui vi sia una effettiva esigenza di segnalare agli utenti della strada particolari attività o servizi e sono collocati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
- 4) I segnali di cui alle figure precitate possono essere integrati da un'eventuale marchio, da una freccia di orientamento e da un pannello integrativo a sfondo bianco e scritte nere indicante la distanza, espressa in metri, tra il segnale e il servizio indicato.

ART. 20 – SEGNALI DI INDICAZIONE DI SERVIZI UTILI UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

- 1) Per indirizzare l'utente della strada sull'itinerario atto a raggiungere un servizio utile ubicato all'interno del centro abitato del Comune, possono essere utilizzati dei segnali di indicazione aventi le seguenti caratteristiche:
 - colori e scritte, così come indicati nel C.d.S. – simbolo specifico tra quelli previsti dall'art. 125 – freccia di orientamento – dimensioni equivalenti alla segnaletica di indicazione di direzione presente in loco.L'installazione dei suddetti segnali lungo le strade può essere effettuata in posizione autonoma, oppure, se ubicata nelle aree di intersezione o in prossimità delle stesse, dovrà essere integrata nel gruppo segnaletico unitario di direzione ivi esistente;
- 2) L'installazione dei segnali di indicazione di servizi utili con simbologia di cui all'art. 125, di norma effettuata dal Comune, può anche essere richiesta dai privati che ne abbiano interesse. In tal caso il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza presso il

Comune che, valutata insindacabilmente l'effettiva esigenza di installare un tale segnale, autorizzerà, previa acquisizione dell'eventuale nulla osta di altri Enti proprietari della strada, la sua collocazione, ovvero emanerà l'atto di diniego motivato.

XX

CAPO V°

ALTRE FORME DI PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

XX

ART. 21 – PUBBLICITA' FONICA

- 1) Lungo le strade comunali ubicate all'interno del centro abitato, la pubblicità fonica è consentita, previo rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto delle seguenti fasce orarie:
 - a) durante il periodo nel quale è in vigore l'ora solare, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
 - b) durante il periodo nel quale è in vigore l'ora legale, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30.
- 2) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata al Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, istanza in carta resa legale nella quale, oltre ai dati anagrafici del richiedente, dovrà essere riportato il testo del messaggio, nonché il periodo temporale di diffusione e le vie interessate dall'iniziativa e nel caso le stesse siano strade provinciali o statali, anche il pagamento delle spese istruttorie di loro competenza.
- 3) Decorso il periodo di 30 giorni senza l'emissione del provvedimento di autorizzazione o dell'atto di diniego, l'autorizzazione si intende comunque rilasciata.

- 4) Per la pubblicità fonica di tipo elettorale si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della L. 24 Aprile 1975 n. 130. Tale tipologia di pubblicità è autorizzata dal Sindaco, ovvero, nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, dal Prefetto.
- 5) La pubblicità fonica è vietata in modo permanente nei pressi di zone ospedaliere, delle case di riposo, degli istituti scolastici (limitatamente alle ore di lezione), dei cimiteri e dei luoghi di culto (limitatamente al periodo di svolgimento delle relative funzioni).
- 6) La pubblicità fonica non deve, in ogni caso, superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. del 01.03.1991.

ART. 22 – PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE VOLANTINI

- 1) Si definisce volantino l'elemento bidimensionale realizzato generalmente con materiale cartaceo, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, entro tale tipologia sono ricompresi anche i volantini realizzati con più pagine e destinati alla propaganda di particolari iniziative di carattere commerciale (svendite, vendite promozionali, elencazione di prodotti alimentari od altri, ecc.).
- 2) L'attività di volantinaggio si esplica nella distribuzione di volantini nell'ambito del territorio comunale, tale attività può essere svolta a condizione che siano rispettati i seguenti divieti:
 - a) è vietato il getto di volantini, effettuato sia da persone appiedate che da veicoli in corsa o in sosta;
 - b) è vietato l'abbandono di volantini nelle vie e nelle piazze;
 - c) è vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta nelle vie e nelle piazze;
- 3) Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e relativa dichiarazione costituisce autorizzazione.

ART. 23 – PUBBLICITA' SUI VEICOLI

- 1) E' consentita la pubblicità non luminosa sui veicoli unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso, ad eccezione del caso in cui sia collocata sui veicoli al seguito di competizioni sportive autorizzate, nonché da quanto prescritto al successivo comma 2;
- 2) La pubblicità non luminosa sui veicoli è consentita, per conto terzi a titolo oneroso, solo se effettuata con appositi veicoli dai soggetti esercitanti tale attività e regolarmente iscritti alla Camera di Commercio nonché sui seguenti ulteriori tipi di mezzi:
 - a) Sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, a condizione che non sia realizzata con messaggi variabili, che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo, che sia posizionata lontano dai dispositivi di illuminazione e segnalazione, che sia contenuta entro forme geometriche regolari, che sia realizzata mediante pannelli aggiuntivi;
 - b) Sui taxi, a condizione che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale da ancorare saldamente al tetto del veicolo in posizione parallela al senso di marcia, oppure sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore di pellicole trasparenti, oppure che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo escluse quelle vetrate.
 - c) La pubblicità effettuata con veicoli, per conto terzi a titolo oneroso, dai soggetti esercitanti tale attività, qualora sia effettuata mediante sosta del veicolo sugli spazi

pubblici a ciò destinati, non può prescindere dal rispetto delle distanza minime dai segnali e dagli elementi geometrici delle strade prescritti nel presente Regolamento

XX

CAPO VI°

AUTORIZZAZIONI

XX

ART. 24 – NORME GENERALI

- 1) Lungo le strade comunali od in vista di esse, nonché di quelle provinciali, statali e regionali nei tratti ubicati all'interno del centro abitato, è consentita la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari solo a seguito di rilascio della prescritta autorizzazione; a tal fine il richiedente deve presentare formale istanza presso il Comune.**
- 2) All'atto dell'installazione deve orrispondere al Comune, fatti salvi i casi di esenzione, il Canone o il Tributo sulla Pubblicità.**
- 3) Per ogni impianto o mezzo pubblicitario richiesto deve essere presentata una singola domanda di autorizzazione ad eccezione del caso in cui, per la medesima attività, debbano essere installate più insegne d'esercizio e pubblicitarie sullo stesso immobile sede dell'attività medesima, o sulle sue pertinenze, in tal caso può essere presentata una**

sola domanda di autorizzazione comprendente tutte le insegne di esercizio e pubblicitarie da collocare.

- 4) L'autorizzazione ha, di norma, una validità di 3 anni, dalla data di rilascio del provvedimento ed è rinnovabile su presentazione di apposita istanza, da parte del soggetto interessato, da effettuarsi almeno 60 giorni prima della scadenza. Fa eccezione la collocazione temporanea di impianti destinati alla pubblicità di manifestazioni, anche di carattere commerciale, nonché di fiere, mostre e spettacoli, la quale ha una validità limitata al periodo di svolgimento delle succitate iniziative, oltrechè alla settimana precedente ed alle 24 ore successive al termine delle stesse.
- 5) L'autorizzazione è sempre rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi e non costituisce titolo per collocare impianti e mezzi pubblicitari sulla altrui proprietà senza l'assenso dei proprietari stessi.
- 6) L'autorizzazione è rilasciata in via esclusiva al richiedente e non può essere ceduta ad altri soggetti i quali, in caso di subentro, devono presentare una nuova istanza al Comune;

ART. 25 – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari lungo la viabilità comunale od in vista di essa, nonché di quella provinciale e statale nei tratti ubicati all'interno del centro abitato, i richiedenti devono presentare, presso il competente Servizio comunale, la seguente documentazione:
 - a) domanda in carta resa legale, nella quale, oltre ai dati anagrafici del richiedente, dovranno essere indicati i seguenti ulteriori dati: - la via e il numero civico presso il quale dovrà essere installato il mezzo pubblicitario e/o, se la strada interessata è provinciale, statale o regionale, il suo numero e la sua denominazione, nonché l'eventuale progressiva chilometrica e il lato della stessa (dx o sx) - il tipo di impianto pubblicitario (es. insegna d'esercizio, preinsegna, cartello pubblicitario, ecc.) - le dimensioni - se luminoso o non luminoso – se monofacciale o bifacciale – se parallelo o perpendicolare al senso di marcia dei veicoli;
 - b) schema planimetrico del tratto di strada comunale o provinciale o statale o regionale interessato dall'installazione, riportante gli elementi necessari per una prima valutazione di conformità alle norme del presente regolamento e del C.d.S.; in particolare dovrà essere evidenziata la presenza di segnali stradali, di incroci, di curve, di altri impianti pubblicitari e la loro distanza in metri dal sito prescelto per l'installazione dell'impianto richiesto;
 - c) bozzetto quotato a colori, o con l'indicazione dei colori, del mezzo pubblicitario; in alternativa, una foto a colori dell'impianto con indicate le dimensioni;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta in conformità alle norme di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante che il mezzo pubblicitario sarà realizzato nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza vigenti e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o dell'immobile e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità e da non costituire pericolo per la circolazione;
 - e) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
 - f) assenso scritto dei terzi, nel caso in cui il sito prescelto per l'installazione non sia di proprietà del richiedente o del Comune o della Provincia o di FVG Strade o di altro concessionario;
 - g) marca da bollo da applicare sull'autorizzazione che sarà rilasciata.Allo scopo di semplificare l'iter amministrativo per i cittadini, il Servizio comunale preposto provvederà a fornire la relativa modulistica.
- 2) Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo il periodo di tempo necessario per l'acquisizione di nulla osta di competenza di altri Enti proprietari della

strada, nonché, in caso di collocazione su siti sottoposti a vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storica, ecc., del parere degli Enti preposti alla loro tutela, il Comune rilascia l'autorizzazione richiesta, ovvero emana l'atto di diniego motivato.

- 3) Qualora, ai fini della definizione dell'istanza, sia ritenuta necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione, ovvero nel caso in cui quella presentata risulti carente, i termini di cui al precedente comma sono sospesi e riprendono a decorrere dal giorno di ricevimento delle integrazioni richieste.

ART. 26 – PROCEDURE PER IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Quando le autorizzazioni triennali sono in procinto di giungere a scadenza, al fine della permanenza dei relativi impianti e mezzi pubblicitari lungo la viabilità comunale, od in vista di essa, nonché di quella provinciale e statale nei tratti ubicati all'interno del centro abitato, è necessario che i soggetti titolari presentino, almeno 60 giorni prima della scadenza, presso il Comune, la seguente documentazione:
 - a) domanda di rinnovo in carta resa legale, nella quale, oltre ai dati anagrafici del richiedente, dovrà essere espressamente dichiarato che l'impianto pubblicitario è rimasto immutato rispetto a quanto in precedenza autorizzato, ovvero che non ha subito e non subirà variazioni né dimensionali, né di messaggio, né di ubicazione;
 - b) fotocopia dell'autorizzazione in scadenza;
 - c) attestazione di pagamento delle spese di istruttoria di competenza della Provincia di Pordenone nel caso in cui l'impianto sia ubicato su strada provinciale;
 - d) marca da bollo da applicare sulla nuova autorizzazione.
- 3) Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo il periodo di tempo necessario per l'acquisizione dell'eventuale nulla osta di competenza di altri Enti e soggetti proprietari o concessionari della strada, il Comune rilascia l'autorizzazione per un ulteriore triennio, ovvero emana l'atto di diniego motivato.
- 4) Nel caso in cui siano da modificare le dimensioni e/o il sito di collocazione di un impianto pubblicitario con autorizzazione in corso di validità, ovvero in procinto di giungere a scadenza, deve essere presentata una nuova istanza con le modalità previste dall'art. 25.

ART. 27 – PROCEDURE PER LA VARIAZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

- 1) Qualora si debba variare il solo messaggio pubblicitario esposto e/o i suoi colori, è necessario presentare presso il Comune la seguente documentazione:
 - a) istanza in bollo di variazione del messaggio pubblicitario, nella quale oltre ai dati anagrafici del richiedente siano indicati: il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata, il sito di installazione dell'impianto, il messaggio autorizzato, il testo del nuovo messaggio e/o i nuovi colori da esporre;
 - b) bozzetto quotato a colori, del nuovo messaggio da esporre.
- 2) Decorso il periodo di quindici (15) giorni, senza alcuna comunicazione di sospensione del procedimento da parte del Comune, per il principio del silenzio assenso l'autorizzazione si intende comunque rilasciata ed il soggetto interessato può procedere alla modifica dell'impianto.

ART. 28 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) mantenere in buono stato di conservazione l'impianto pubblicitario, verificare periodicamente le strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari ai fini della sua sicurezza statica;

- b) **adempiere nei tempi richiesti alle prescrizioni impartite dal Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, ed ottemperare alle eventuali successive disposizioni;**
 - c) **procedere, in caso di revoca, decadenza o scadenza dell'autorizzazione ed entro i termini indicati dal Comune, alla rimozione dell'impianto pubblicitario;**

 - d) **collocare sull'impianto pubblicitario, in posizione facilmente accessibile, una targhetta metallica sulla quale siano riportati in modo indelebile i seguenti dati:**
 - **Ente rilasciante;**
 - **Titolare dell'impianto;**
 - **Numero e data di rilascio dell'autorizzazione;**
 - **Eventuale progressiva chilometrica del punto di installazione;**
 - **Data di scadenza dell'autorizzazione.**
- La succitata targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo di autorizzazione.**

Nel caso in cui, a causa della conformazione dell'impianto e/o della sua collocazione, non risultasse possibile applicare la targhetta di identificazione, l'autorizzazione comunale dovrà sempre essere a disposizione ed immediatamente esibita, in caso di controllo, agli organi addetti alla vigilanza.

ART. 29 – DECADENZA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) **Costituiscono causa di decadenza delle autorizzazioni:**
 - a) **L'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento;**
 - b) **L'inosservanza del norme del Codice della Strada;**
 - c) **Modifiche non autorizzate dell'impianto pubblicitario;**
 - d) **Il mancato rispetto delle prescrizioni allegate all'autorizzazione;**
 - e) **La cessione del mezzo pubblicitario a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione;**
- 2) **Costituiscono causa di revoca delle autorizzazioni:**
 - a) **La cessazione dell'attività pubblicizzata sul sito autorizzato;**
 - b) **La rinuncia del titolare all'installazione dell'impianto autorizzato;**
 - c) **Comprovati motivi di pubblico interesse.**

ART. 30 – PREFERENZA NEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) **Qualora sia richiesta l'autorizzazione per l'installazione di un impianto o mezzo pubblicitario sul medesimo sito da soggetti diversi, la stessa sarà rilasciata al primo richiedente.**

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Gli ufficiali ed agenti di Polizia Locale, nonché gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, che accertano le violazioni al presente regolamento, comporanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali previsti dalla normativa o dal regolamento stesso.

Resta ferma la cumulabilità con le sanzioni previste dal Codice della Strada (art. 23, commi 11 e 12), dalle norme tributarie vigenti nonché da quanto stabilito dal D. L.vo 42/04 secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato Decreto Legislativo n. 285/1992.

ART. 32 – NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune secondo quanto prescritto dall'art. 12 dello Statuto Comunale.
- 2) Per le istanze pervenute prima della data di entrata in vigore si applicano le norme previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, salvo eventuale adeguamento all'atto del rinnovo dell'autorizzazione.
- 3) I soggetti titolari degli impianti e mezzi pubblicitari attualmente esistenti lungo la viabilità comunale, nonché di quella provinciale o statale nei tratti ubicati all'interno del centro abitato, che risultano privi della prescritta autorizzazione, o la cui autorizzazione risulti scaduta, dovranno presentare, entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, domanda di regolarizzazione dell'impianto pubblicitario con le modalità previste dall'art. 25.

INDICE

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO..... pag. 1

CAPO II° - IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI

ART. 2 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI..... Pag. 2

ART. 3 – PREINSEGNA..... Pag. 2

ART. 4 – CARTELLO PUBBLICITARIO.....Pag. 2

ART. 5 – INSEGNA D'ESERCIZIO..... Pag. 3

ART. 6 – IMPIANTO DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA..... Pag. 3

ART. 7 – STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO.....Pag. 3

ART. 8 – IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO..... Pag. 3

ART. 9 – SEGNO RECLAMISTICO ORRIZONTALE.....Pag. 3

ART.10 – SORGENTE LUMINOSA.....Pag. 4

ART.10 Bis - IMPIANTO PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI.....Pag. 4

CAPO III° - INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE COMUNALI OD IN VISTA DI ESSE, NONCHE' DI QUELLE PROVINCIALI E STATALI UBICATE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

ART.11 – NORME GENERALI..... Pag. 5

ART.12 – DIMENSIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI..... Pag. 5

ART.13 – INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE COMUNALI FUORI DAL CENTRO ABITATOPag. 7

ART.14 – INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE COMUNALI

OD IN VISTA DI ESSE, NONCHE' DI QUELLE PROVINCIALI E STATALI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.....	Pag. 8
---	---------------

**CAPO IV° - SEGNALI STRADALI TURISTICI E DI TERRITORIO E SEGNALI STRADALI CHE
FORNISCONO INDICAZIONE DI SERVIZI UTILI**

ART.15 – NORME GENERALI.....	Pag.10
ART.16 – SEGNALI DI INDICAZIONE TURISTICI-TERRITORIALI E DI LUOGHI DI PUBBLICO INTERESSE.....	Pag.10
ART.17 – SEGNALI DI AVVIO ALLE ZONE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI.....	Pag.11
ART.18 – SEGNALI DI INDICAZIONE ALBERGHIERA.....	Pag.11
ART.19 – SEGNALI DI INDICAZIONE DI SERVIZI UTILI UBICATI SU STRADA COMUNALE FUORI DAL CENTRO ABITATO.....	Pag.11
ART.20 – SEGNALI DI INDICAZIONE DI SERVIZI UTILI UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.....	Pag.12

CAPO V° - ALTRE FORME DI PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

ART.21 – PUBBLICITA' FONICA.....	Pag.13
ART.22 – PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE VOLANTINI.....	Pag.13
ART.23 – PUBBLICITA' SUI VEICOLI.....	Pag.14

CAPO VI° - AUTORIZZAZIONI

ART.24 – NORME GENERALI.....	Pag.15
ART.25 – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	Pag.15
ART.26 – PROCEDURE PER IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	Pag.16
ART.27 – PROCEDURE PER LA VARIAZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO	Pag.17
ART.28 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	Pag.17
ART.29 – DECADENZA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI.....	Pag.17
ART.30 – PREFERENZA NEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	Pag.18

CAPO VII° - SANZIONI – NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

ART.31 – SANZIONI.....	Pag.19
ART.32 – NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE.....	Pag.19